



COMUNE DI CARANO

PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38033 - tel. 0462-340244

fax 0462-231387

indirizzo e-mail: info@comune.carano.tn.it

indirizzo p.e.c.: comune@pec.comune.carano.tn.it

cod. fisc. e p. IVA 00148580228



Network
nazionale
Comuni della famiglia

CARTA D'IDENTITÀ: RILASCIO, VALIDITÀ, RINNOVO, CONVALIDA

RILASCIO:

La carta d'identità è rilasciata a tutti coloro che sono residenti o dimoranti nel Comune di Carano.

CARATTERISTICHE:

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio nei paesi membri dell'Unione europea ed in quelli con i quali sono in vigore accordi internazionali.

I minori di anni 14 possono espatriare a condizione che:

- siano accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci;
- alla loro carta d'identità sia allegata una dichiarazione, rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, contenente le generalità del soggetto a cui il minore è affidato, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari.

VALIDITÀ DELLA CARTA DI IDENTITÀ (*):

- 10 anni, per coloro che hanno più di 18 anni;
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 ed i 18 anni;
- 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni.

(*) Validità protratta fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza originaria.

La carta d'identità riporta la data di scadenza.

COMUNICAZIONI PER IL RINNOVO:

Tutti i titolari della carta d'identità riceveranno apposita comunicazione di invito al rinnovo del documento.

Le carte d'identità emesse a partire dal 10 febbraio 2012 hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare successiva alla normale scadenza del documento.

Il rinnovo della carta di identità è possibile già da centottanta giorni prima della scadenza del documento.

CONVALIDA:

Tutti coloro che sono in possesso di una carta d'identità rilasciata tra il 26 giugno 2003 e il 24 giugno 2008 possono recarsi presso gli sportelli dell'Anagrafe con il predetto documento. Il personale incaricato provvederà ad apporre (per quella cartacea) o rilasciare (per quella elettronica) un'apposita nota di convalida attestante la nuova data di scadenza, corrispondente a quella originariamente prevista.

INFORMAZIONI:

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all'Ufficio Anagrafe.

Carano, 10.07.2018



IL SINDACO
(Varesco Andrea)

ART. 3 R.D. N. 773/1931

Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'Interno.

La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. Le carte di identità di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modifiche e integrazioni, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.

La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al sistema informativo trapianti, di cui all'art. 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza.

(*) Validità protratta fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza originaria.

Condizioni ostative al rilascio del passaporto

D.P.R. 06.08.1974 nr. 649 Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio:

Art. 1 – L'interessato che intenda giovare dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d'identità, dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21.11.1967 nr. 1185.

In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione: "*documento non valido ai fini dell'espatrio*".

Legge 21 novembre 1967, nr. 1185: Art. 3 – Non possono ottenere il passaporto:

- lett. a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
- lett. b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;
- lett. c) ---- (abrogata)
- lett. d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- lett. e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- lettera f) ---- (abrogata)
- lett. g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Validità della carta d'identità

La durata della carta di identità è differenziata in base a tre fasce di età:

- **3 anni per i minori di 3 anni**
- **5 anni nella fascia di età 3-18 anni**
- **10 anni per i maggiorenni**

con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Scheda riepilogativa delle caratteristiche tecnico-qualitative delle foto da allegare alle domande per il rilascio di passaporto e documenti equipollenti.

Nota del Ministero dell'Interno nr. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 05.12.2005.

QUALITA' DELLA FOTOGRAFIA - Le fotografie devono essere:

- Non anteriori a sei mesi
- Larghezza 35-40 mm
- Primo piano della testa e della parte alta delle spalle in modo che il viso occupi il 70/80% della foto
- Perfettamente a fuoco e chiara
- Di alta qualità, senza macchie di inchiostro

La fotografia deve:

- Mostrare il soggetto direttamente alla macchina
- Mostrare i toni del colore dell'incarnato naturale
- Avere un adeguato tono di contrasto e luce
- Essere stampata su carte di alta qualità e con alta risoluzione

• Le fotografie scattate con una fotocamera digitale devono essere di alta qualità e stampate su carta fotografica

STILE E LUMINOSITA' - La fotografia deve:

- Avere colore neutro
- Mostrare il soggetto ad occhi aperti e chiaramente visibile senza capelli sul viso
- Mostrare il soggetto rivolto direttamente all'obiettivo, non di traverso (tipo ritratto) e mostrare entrambe le estremità del viso chiaramente
- Essere scattate su un semplice sfondo di colore chiaro
- Essere scattate con luce uniforme senza mostrare ombre o riflessi del flash sul viso e senza effetto "occhi rossi"

OCCHIALI E COPRICAPO - Se il soggetto indossa occhiali:

- La fotografia deve mostrarne gli occhi nitidamente senza riflessi del flash sulle lenti e senza lenti colorate (se possibile evitare le montature pesanti – indossare occhiali con montatura più leggera se il soggetto ne ha la possibilità)
- Assicurarsi che la montatura non copra alcuna parte degli occhi

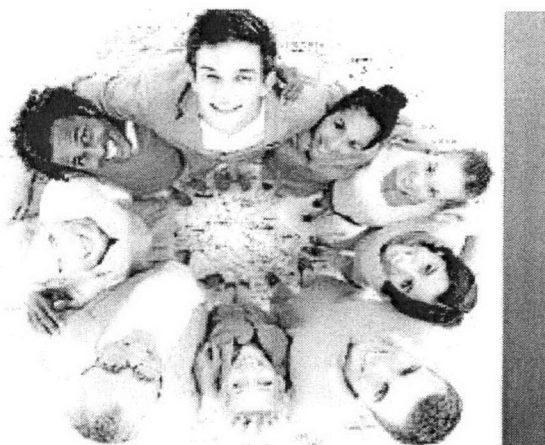
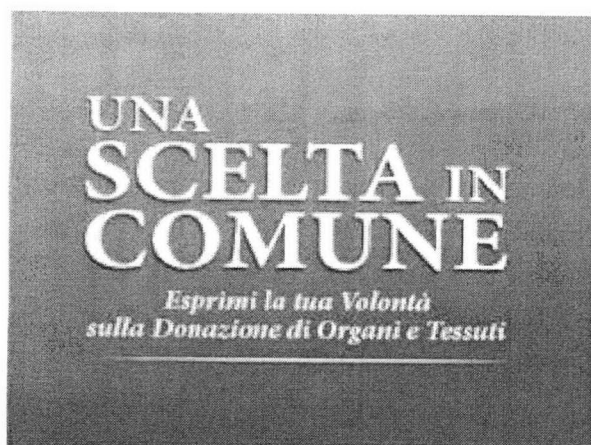
Copricapo:

- Non sono consentiti fatta eccezione per ragioni di natura religiosa, ma le caratteristiche del viso del soggetto dal mento alla fronte ed entrambi i lati del viso devono essere mostrati chiaramente

ESPRESSIONI E SFONDI - La fotografia deve:

- Mostrare unicamente il soggetto (niente spalliere di sedie, giocattoli, o altre persone visibili) che guarda in camera con un'espressione naturale ed a bocca chiusa."

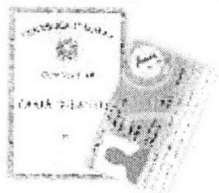
Donazione organi (per i cittadini maggiorenni)



INFORMATI, DECIDI E FIRMA

DA OGGI, ESPRIMERTI SULLA DONAZIONE DEGLI ORGANI E TESSUTI E' ANCORA PIU' FACILE.

Quando rinnovi la carta di identità richiedi all'ufficiale d'anagrafe il modulo per la dichiarazione, riporta nel campo indicato la tua volontà, firmalo e riconsegnalo all'operatore. La tua decisione sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo



Trapianti, la banca dati del Ministero della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni. E' sempre possibile cambiare idea sulla donazione – recandosi presso la ASL di appartenenza – e fa fede l'ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo.

LE ALTRE MODALITA' PER ESPREIMERTI SULLA DONAZIONE: COME E DOVE

- 1) Richiedi il modulo alla tua ASL di appartenenza;
- 2) Firma l'atto olografo dell'AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi Tessuti e Cellule);
- 3) Compila e firma il Tesserino Blu consegnato dal Ministero della Salute nel 2000 oppure le tessere distribuite dalle Associazioni di settore. In questo caso portale sempre con te;
- 4) Scrivi su un foglio libero la tua volontà ricordandoti di inserire i dati anagrafici, la data e la tua firma. Custodisci questo foglio tra i tuoi documenti personali.

LA DICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO I COMUNI, LE ASL E L'AIDO E' REGISTRATA E CONSULTABILE ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI, NON ESISTONO LIMITI DI ETA' PER ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTA'.